

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
VI SEZIONE CIVILE

SENTENZA
N° <u>5310/13</u>
Fasc. N° <u>16095/09</u>
Cron. N° _____
Rep. N° _____

in persona del giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 16095/09 R.G. Com.  
promossa da

-attrice-

contro

-convenuta

**OGGETTO:** ripetizione di indebitto

Assunta a sentenza all'udienza del 20.3.13 sulle infrascritte conclusioni delle parti.

**CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis :

-previo accertamento dell'illecita applicazione degli interessi ultralegali, delle cms, delle commissioni semplici, delle spese e delle valute diverse dal giorno di registrazione delle operazioni, nonché dell'illecita capitalizzazione di siffatti oneri passivi, rettificare i saldi di conto corrente, partendo dal primo estratto conto prodotto fino all'ultimo, con eliminazione dei costi illecitamente addebitati e applicazione della capitalizzazione semplice, e per

DATO AVVISO IL



l'effetto condannare la banca a pagare e/o accreditare sul conto per cui è causa l'importo di € 258.420,72 (ipotesi 1b della ctu). Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

**CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis,

in via preliminare

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per i motivi di cui in atti;

accertare che il preteso diritto dell'attrice di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute anteriormente al 30 aprile 2004, o alla veriore data che sarà ritenuta dal Tribunale e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;

in via istruttoria

disporre la rinnovazione della CTU, assegnando al consulente il seguente quesito:

"Verifichi il CTU sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se nel periodo antecedente il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito che risultino documentate agli atti di causa), così individuando, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito e non dovute in forza dello scomputo degli





interessi anatocistici o di commissioni o spese illegittime di cui ai criteri sotto delineati da 1) a 3) (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi).

All'esito, e tenendo conto - anche con verifica progressiva - che non potranno essere espunte nelle ricostruzioni del rapporto le annotazioni a debito di cui al punto precedente per la parte pagata solutoramente, determini l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato sugli estratti conto, uniformandosi ai seguenti criteri

1) esclusione della capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto fino alla data della domanda e, alternativamente, esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi fino al 30/6/2000 con successiva capitalizzazione trimestrale fino alla data della domanda;

2) conteggio degli interessi passivi per il correntista con applicazione dei tassi legali fino all'entrata in vigore della L. 154/92 e successivamente dei tassi previsti dall'art. 5 della stessa legge (tassi massimi - e, alternativamente, tassi minimi - dei BOT dell'anno precedente ciascun trimestre solare) ;

3) esclusione della commissione sul massimo scoperto e spese relative alla stessa."

in via principale

respingere in ogni caso, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti, la domanda avversaria, mandando assolta la Banca convenuta;

in via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi in cui la banca dovesse essere condannata alla restituzione di somme a favore dell'attrice, pronunciare la compensazione del preteso credito di quest'ultima con il credito vantato dall'esponente in dipendenza della violazione, da parte della stessa attrice, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione del contratto in



questione, nella misura da determinarsi in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice:

in ogni caso

con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 14 T.P.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente sentenza viene omessa la trattazione dello svolgimento del giudizio e circoscritta la motivazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, così come previsto dall'art. 132 c.p.c., applicabile nella sua veste novellata ex l. 69/2009 anche alle cause in corso.

La domanda attorea merita accoglimento.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione, risultando sufficientemente determinati *petitum* e causa *petendi*.

L'eccezione di prescrizione dell'azione di indebito sollevata da parte convenuta deve essere altresì rigettata stante il disposto della sentenza delle SU della Cassazione n. 24418/10.

Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione del conto finanziamento n. 10/101505 chiuso nel 1998, va rilevato che gli addebiti di detto conto hanno incrementato il saldo passivo del conto n. 10/19146, e quindi il conto che rileva ai fini della prescrizione è esclusivamente quest'ultimo.

La banca ha chiesto che venga demandato al ctu di accertare la sussistenza di pagamenti solutori, secondo la nota distinzione operata dalla sentenza delle SU della Cassazione n. 24418/10.

Tale richiesta non può essere accolta in quanto l'istituto di credito non ha mai contestato l'affermazione di parte attrice secondo cui è stato sempre vigente





tra le parti un rapporto di apertura di credito né hai mai affermato in precedenza che parte attrice abbia mai superato i limiti di credito concessi.

Ogni contestazione in merito all'esistenza di rimesse solutorie da parte della banca è dunque incompatibile con le precedenti affermazioni.

Deve essere dichiarata la nullità degli interessi ultralegali applicati non risultando pattuiti ed essendo comunque nulla ogni clausola che fa riferimento ai ed usi di piazza; parte convenuta fa riferimento a giurisprudenza ormai superata.

Afferma che tutte le comunicazioni inviate alla hanno sempre recato l'espressa indicazione dei tassi e delle condizioni via via applicati al cliente e che la società non ha mai contestato alcunché; conseguentemente qualunque contestazione sarebbe tardiva.

Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo afferma la Cassazione n. 6514 del 2007 Rv Italgireweb n. 595689 e Cass 17679 del 2009 N. Rv Italgireweb 609454 che : " In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. "

Più in generale va osservato che una comunicazione unilaterale non può validamente sostituire la stipulazione di un accordo tra le parti, ove richiesto.

Afferma ancora la banca che Lerifond aveva sottoscritto un piano di rientro con cui riconosceva tacitamente il proprio debito e anche da questo fatto conseguirebbe l'inammissibilità di ogni contestazione dell'ammontare del dovuto.



Ritiene il giudice che il riconoscimento di debito, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, non abbia alcun effetto sostanziale rimanendo nella facoltà del dichiarante di poter dimostrare l'invalidità totale o parziale del rapporto fondamentale.

Deve essere dichiarata la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo anteriore al 30.6.00.

Afferma infatti la ormai costante giurisprudenza della Cassazione (Cass SU 21095 del 2004 Rv Italgurweb N. 577944): " In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis").."

La Cassazione successiva risulta totalmente conforme (fonte: servizio massime successive Italgurweb).





Deve altresì dichiarata la nullità della clausola relativamente al periodo successivo.

La problematica è regolamentata dall' art. 7, commi 1° e 2°, della delibera del CICR 09.02.2000 la quale prevede che occorra dare notizia alla clientela delle nuove condizioni per iscritto.

Ora manca in questo procedimento la prova che la banca abbia effettuato le prescritte pubblicazioni e comunicazioni al cliente relative alle nuove condizioni di reciprocità nella capitalizzazione periodica.

E' illegittima anche la capitalizzazione annuale (SU della Cassazione n. 24418/10).

L'argomentazione di ..... secondo cui il principio di capitalizzazione annuale risulterebbe conforme ad un vero e proprio uso normativo è stata disattesa dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418/10 sul punto che afferma che: "..... neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o



esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvennero nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori."

Non può essere accolta la richiesta della banca di applicazione dell'art. 1194 c.c.

La stessa formulazione dell'art. 1194 (il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore) la rende inapplicabile al caso di specie; il meccanismo previsto dall'art. 1194 c.c., infatti, presuppone l'imputazione da parte del debitore in contrasto con la volontà del creditore. Il correntista, cioè, non potrebbe dichiarare che le sue rimesse vanno imputate al capitale, senza il consenso della banca. Ma qui è il caso esattamente opposto: è la banca che provvede all'imputazione della rimessa in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto.

Sul punto deve essere altresì osservato che nella realtà gli istituti bancari non applicano il disposto di questo articolo e che comunque il suo utilizzo determinerebbe un effetto anatocistico vietato dalla legge.

Deve essere altresì dichiarata la nullità della previsione di commissioni massimo scoperto e spese in quanto voci non pattuite.

Parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a pagare a parte attrice l'importo di euro € 258.420,72, secondo l'ipotesi n. 1b del ctu. Infatti





gli addebiti del conto finanziamento hanno incrementato il saldo passivo del conto n. 10/19146.

Deve essere rigettata la domanda con cui parte convenuta ha chiesto di pronunciarsi la compensazione dell'eventuale credito di \_\_\_\_\_ con il credito vantato dalla banca in dipendenza della violazione, da parte della stessa attrice, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione del contratto in questione. Ciò in quanto la debitrice non solo avrebbe taciuto alla Banca la presenza di un'ipotetica causa di illegittimità delle clausole contrattuali, ma avrebbe indotto l'Istituto a contrattare e poi a continuare nell'erogazione del credito con un comportamento di apparente accettazione delle condizioni negoziali, salvo poi contestare il tutto al termine del rapporto. Una condotta di questo tipo secondo la Banca non potrebbe ritenersi conforme ai dettami dell'art. 1375 c.c. e non potrebbe non essere fonte di una precisa responsabilità risarcitoria.

Tale domanda non può essere accolta in quanto la violazione del dovere di buona fede e correttezza potrebbe essere sussistente in primo luogo solo in una condizione di parità contrattuale tra le parti, il che non è; inoltre non può lamentarsi di detta violazione proprio il soggetto che ha imposto all'altra parte clausole contrarie a norme imperative.

Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza.

La liquidazione del compenso per spese legali avverrà secondo i parametri di cui ad DM 20.7.12 pubblicato in GU n. 195 del 22.8.12, in vigore dal 23.8.12, applicabile ai processi pendenti ai sensi della sentenza 17406/12 della Cassazione e dell'art. 41 del predetto D.M.

P. Q. M.

H G. I.



definitivamente provvedendo sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ s.a., contrariis reiectis,

dichiara

tenuta e condanna \_\_\_\_\_ pagare a \_\_\_\_\_

2. l'importo di € 258.420,72 oltre interessi legali dalla messa in mora al  
saldo;

condanna

inoltre parte convenuta a rimborsare a parte attrice il compenso per spese  
legali che liquida in complessivi euro 12.000 oltre accessori di legge, costo del  
presente atto e successive spese inerenti, con distrazione delle spese a favore  
del procuratore antistatario;

pone le spese di ctu nell'importo già liquidato carico di parte convenuta.

Torino, 30.7.13

Il giudice

*Calabrese*

Depositato in Cancelleria  
- 2 SET 2013

Torino, \_\_\_\_\_  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmelina MATAZZO

IL GIUDICE

SENTENZA CONSEGNATA ALLA  
CANCELLERIA DEL GIUDICE  
ESTENSORE IN ORIGINALE  
SENZA NECESSITA' DI COPIA  
E COLLAZIONE IN DATA 30-07-2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmelina MATAZZO

